

N. R.G. 3414/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Massimo Meroni	Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo	Consigliere rel.
dott.ssa Manuela Cortelloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3414/21** promossa in grado d'appello

DA

06), in qualità di p

nte domiciliata in

l'avv. FEDERICO COMBA che la rappresenta e difende

APPELLANTE

contro

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████ (C.F. ██████████), elettivamente domiciliate in ██████████ MILANO, presso lo studio degli avv. ██████████ e ██████████ che le rappresentano e difendono come da delega in atti.

APPELLATE



OGGETTO: mutuo

CONCLUSIONI:

Per CONSERF S.R.L.

Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atto, in riforma della impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, in relazione al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto sottoscritto da [REDACTED] [REDACTED] in data 14.11.2008.

CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO:

- accertare e dichiarare che con il contratto di finanziamento è stato pattuito e/o promesso un TEG usurario - dichiarare la nullità della clausola relativa al tasso di interesse e la gratuità del contratto di finanziamento ex art. 1815 c.c.

- condannare [REDACTED] e/o [REDACTED] a rimborsare all'appellante tutti gli oneri da quest'ultimo corrisposti in pendenza del rapporto contrattuale, pari a complessivi **Euro 6.969,75** o quella diversa somma quantificata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione

- condannare [REDACTED] e/o [REDACTED] a rimborsare all'appellante le spese di perizia da quest'ultimo sostenute, pari ad **Euro 1.220,00**

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Federico Comba, difensore dell'appellante.

Per [REDACTED] E [REDACTED]

In via preliminare:

1) Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] [REDACTED] con riferimento a tutte le domande svolte nei suoi confronti per i motivi di



cui in atti e disporre l'estromissione di [REDACTED] dal presente giudizio;

Nel merito, in via principale:

2) Rigettare integralmente nel merito per i motivi di cui in atti l'impugnazione proposta da [REDACTED] e tutte le avversarie domande, sia di merito sia istruttorie, confermando integralmente l'ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. VI, emessa dal Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo in data 2 novembre 2021.

In via subordinata:

3) Nella denegata ipotesi in cui la domanda di nullità della clausola del contratto di prestito dietro cessione del quinto dello stipendio n. 77428, relativa agli interessi venisse accolta, limitare e contenere la condanna di Barclays al pagamento dei soli interessi, per tutti i motivi illustrati in narrativa;

In ogni caso:

4) Condannare ([REDACTED], non in proprio ma in qualità di procuratore del Sig. [REDACTED], all'integrale rimborso dei compensi, oltre spese generali nella misura del 15% oltre accessori di legge.

IN FATTO E IN DIRITTO

La C [REDACTED], quale procuratrice del sig. [REDACTED], ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano emessa ai sensi dell'art 702 ter c.p.c. in data 2/11/2021, con la quale, provvedendosi sulle domande di accertamento e condanna da essa proposte in relazione al contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato dal sig. [REDACTED] in data 14/11/2008, è stato così deciso:

“RESPINGE la domanda di [REDACTED]

CONDANNA [REDACTED] al pagamento di € 4,835,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. in favore di [REDACTED]”

Vicende processuali

1) La presente causa ha ad oggetto un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 14/11/2008 dal sig. [REDACTED] con [REDACTED] [REDACTED] spa (poi [REDACTED]). Tale contratto, che prevedeva il rimborso da parte



del finanziato dell'importo di euro 21.360,00 da effettuarsi in 120 rate da euro 178,00 ciascuna, dopo 71 rate veniva estinto anticipatamente dal sig. [REDACTED] in data 30/11/2014. Introducendo il giudizio di primo grado, con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., l'attrice [REDACTED] I., quale procuratrice di [REDACTED], deduceva che, a garanzia del rimborso del finanziamento ed in base a quanto previsto nel contratto, il sig. [REDACTED] si era visto addebitare il costo di euro 1.196,16 per un'assicurazione rischio vita; che il TEG per tale finanziamento era stato indicato in contratto nel 13,09 %, e, quindi, in una misura inferiore al tasso soglia usura vigente che era pari al 15,225 %; che, peraltro, il TEG del contratto, ove fosse stato comprensivo delle spese di assicurazione, sarebbe stato pari 16,08 % e, quindi, superiore alla soglia usura.

Ciò premesso, la parte attrice chiedeva di accertare l'usurarietà del TEG pattuito per effetto della inclusione delle spese di assicurazione e, conseguentemente, di condannare la parte resistente a restituire al [REDACTED] la somma complessiva di euro 6.969,75, oltre accessori, indebitamente percepita, oltre al pagamento dell'importo di euro 1.220,00 a titolo di rimborso delle spese di perizia sostenute dall'attore.

2) Il Tribunale di Milano, con l'ordinanza ex art. 702 *bis* oggetto di impugnazione, ha ritenuto infondata la doglianza di parte attrice di usurarietà del TEG sul rilievo che, come allegato dallo stesso ricorrente, le spese di assicurazione erano escluse dalle istruzioni della Banca d'Italia aggiornate al febbraio 2006 per il calcolo del TEG 2006 (essendo previsto in dette istruzioni che *«le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza»*).

Al riguardo, veniva evidenziato che, tenuto conto delle istruzioni della Banca d'Italia, la non computabilità ai fini del calcolo del TEG delle spese di assicurazione (che, nel caso, era imposta ex lege) doveva ritenersi inequivoca *“quale che sia la natura della spesa”*; che, del resto, *“se il costo delle assicurazioni obbligatorie per legge fosse stato da calcolarsi ai fini del calcolo del teg, allo stesso modo detto costo avrebbe dovuto essere incluso nel calcolo del tegm, con la conseguenza che quest'ultimo sarebbe aumentato rispetto a quello*



individuato nel trimestre precedente l'epoca della stipulazione"; che, diversamente, il ricorrente, "calcolando il teg del singolo contratto tenendo conto del costo in contestazione finisce per raffrontarlo con un tasso soglia basato su un di un tegm calcolato con criteri non omogenei".

3) Proponendo appello avverso tale ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., la società I., in qualità di procuratrice di [REDACTED], ha chiesto l'integrale accoglimento delle domande già svolte in primo grado, previa riforma dell'ordinanza impugnata per "erroneità nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ommesso di dichiarare la rilevanza ai fini usura delle spese di assicurazione ex DPR 180/1950, con conseguente ommesso accertamento della intervenuta pattuizione e/o promessa di un TEG usurario attraverso la sottoscrizione del finanziamento in esame".

4) Costituendosi in giudizio le appellate [REDACTED] e [REDACTED] eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

5) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalle parti appellate sul rilievo che [REDACTED] (filiale italiana) aveva concluso con [REDACTED] un contratto di cessione di beni e rapporti giuridici tra i quali non rientravano le pratiche legate al portafoglio cessione del quinto dello stipendio o della pensione, sì da doversi concludere che "la titolarità delle posizioni giuridiche legate a tale portafoglio, ivi inclusa quella oggetto del presente procedimento, permanga in capo a [REDACTED]". Considerato che, a fronte di tale eccezione, l'odierna appellante non ha svolto alcuna specifica contestazione, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'appellata [REDACTED].



6) Quanto al merito, l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. impugnata merita di essere riformata, con conseguente accoglimento della domanda di condanna azionata da parte appellante e diretta a conseguire il rimborso dell'importo di € 6.969,75.

Va, anzitutto, richiamato che l'appellante ha impugnato l'ordinanza del Tribunale con un unico articolato motivo di appello con il quale è stata lamentata l'erroneità della decisione del giudice di primo grado per i seguenti profili:

i) per il fatto che, “nella fattispecie in esame, le spese di assicurazione ex DPR 180/1950 non sono certificate da apposita polizza, ragion per cui rilevanti ai fini usura anche alla luce delle stesse istruzioni di Banca d'Italia del 2006”;

ii) per il fatto che, “nella fattispecie in esame, le spese di assicurazione ex DPR 180/1950 hanno una funzione remunerativa per il finanziatore”;

iii) per il fatto che “nella fattispecie in esame, le spese di assicurazione ex DPR 180/1950 sono contestuali e collegate all'erogazione del credito (rilevanti ai fini usura) e devono pertanto essere conteggiate nel calcolo del TEG ex art. 644 c.p.”.

6.1) Con il primo profilo di doglianza l'appellante ha lamentato il fatto che il giudice di primo grado, dopo aver richiamato che in base alle istruzioni della Banca d'Italia, all'epoca vigenti, le spese per l'assicurazione non rientravano nel calcolo del tasso purché certificate da apposita polizza, ha, poi, ommesso di riscontrare che nella fattispecie le spese di assicurazione, addebitate nel contratto di finanziamento per l'importo di euro 1.196,16, non erano state certificate da alcuna polizza e che, per tale ragione, dovevano ritenersi rilevanti ai fini usura.

Ad avviso della Corte tale doglianza, di carattere assorbente, deve ritenersi fondata.

Invero, come correttamente rilevato dall'appellante, le Istruzioni del 2006 (*ratione temporis* applicabili) prevedevano la non inclusione delle spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, purché fossero certificate da apposita polizza.

Detta polizza, peraltro, non è mai stata prodotta nel giudizio, né tantomeno la difesa di parte appellata si è pronunciata in alcun modo in merito a tale decisiva questione, sì che non è possibile escludere, dal calcolo del TEG, il costo addebitato per la l'assicurazione.

Al riguardo, è solo il caso di osservare, da un lato, che la produzione della polizza in questione si atteggia ad elemento costitutivo dell'esclusione del predetto costo dal tasso (la



cui verifica deve essere condotta d'ufficio dal giudice, evidentemente con la visione della polizza che, nel caso, non è stata prodotta); da un altro lato, che, comunque, la questione della mancanza di certificazione delle spese di polizza era stata rappresentata dal difensore dell'odierna appellante già nel corso dell'udienza di prima comparizione del giudizio di primo grado.

Pertanto, se si considera che, sulla base dei dati relativi alla rilevazione dei tassi di interessi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura per il periodo 1/10/2008 – 31/12/2008 (riferibili al contratto concluso il 14/11/2008), il tasso soglia usura era pari al 15,225%; che è circostanza non contestata che, includendo nel calcolo del TEG (indicato in contratto nel 13,09 %) il costo delle spese di assicurazione, si perviene ad un tasso ammontante al 16,08% (ossia pari alla misura del TAEG indicato in contratto), ne deriva che, nel caso, risulta essere stato pattuito un TEG superiore al tasso soglia usura.

Ne consegue che, stante la nullità della pattuizione del tasso usurario, il sig. [REDACTED] ha diritto alla restituzione degli oneri che sono stati da quest'ultimo corrisposti in pendenza del rapporto contrattuale e che non sono stati ancora allo stesso restituiti (in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento), pari alla somma di € 6.969,75.

Deve ritenersi, invero, che il carattere usurario del finanziamento investe tutte le somme che, connesse all'erogazione del credito, sono state versate dal finanziato e non, come affermato dall'appellata, i soli interessi.

La difesa dell'appellante ha altresì domandato il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della perizia tecnica, pari e € 1220,00. Poiché l'accoglimento della domanda in esame non ha richiesto particolari conteggi o consulenze contabili, vertendo sulla questione interpretativa dell'inclusione o meno delle spese di assicurazione nel calcolo del TEG, tale domanda non merita accoglimento.

Per le considerazioni esposte, in accoglimento dell'appello, ritenuto il carattere usurario del contratto di finanziamento per cui è causa, va condannata l'appellata [REDACTED] a pagare alla parte appellante la somma di € 6.969,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

7) Quanto alle spese, per ciò che riguarda il rapporto tra l'appellante e l'appellata [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], considerato che nessuna specifica contestazione è stata mossa



dall'appellante rispetto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da detta parte, ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra dette parti; per ciò che riguarda il rapporto tra l'appellante e l'appellata [REDACTED] secondo il criterio della soccombenza, l'appellata [REDACTED] va condannata a rimborsare all'appellante le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo in applicazione della Tariffa di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo aggiornata con D.M. n. 147/2022), con liquidazione dei compensi ai parametri medi e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questo grado.

Va, inoltre, disposta la distrazione delle spese in favore del difensore della parte appellante, avv. Federico Comba, dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] .I., quale procuratrice del sig. [REDACTED] avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano emessa ai sensi dell'art 702 ter c.p.c. in data 2/11/2021, così provvede:

- 1) dichiara la carenza di legittimazione passiva dell'appellata [REDACTED]
- 2) in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza impugnata, condanna l'appellata [REDACTED] a pagare alla parte appellante la somma di € 6.969,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 3) dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra la parte appellante e la parte appellata [REDACTED]
- 4) condanna l'appellata [REDACTED] a rimborsare alla parte appellante le spese di lite di primo e di secondo grado, liquidate: A) quanto al primo grado, in euro 4.835,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A. come per legge; B) quanto al presente grado, in euro 3.966,00 per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- 5) dispone la distrazione delle spese in favore del difensore della parte appellante, avv. Federico Comba, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Così deciso dalla Corte d'Appello di Milano in data 2 febbraio 2023.

Il Consigliere est.

dott. Lorenzo Orsenigo

Il Presidente

dott. Massimo Meroni

